



DETERMINA n. 769 del 30/07/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E CONSERVAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO DALLA SALA CRIOBIOLOGICA AD ALTRO CENTRO SPECIALIZZATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOL SPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 31 MARZO 2023 N. 36

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 769 del 30/07/2026

Fascicolo 427/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1915/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che la Struttura Complessa di Procreazione Medica Assistita, con nota conservata agli atti, ha presentato motivata richiesta di affidamento del "servizio di supporto in caso di eventi disastrosi (disaster recovery) per il prelievo, il trasporto e la conservazione di materiale biologico dalla sala criobiologica della ASST di Mantova ad altro centro specializzato", al fine di garantire il supporto di un soggetto economico in caso di eventi disastrosi, di situazioni di estrema emergenza e/o di temporanea inagibilità dei locali dell'area di stoccaggio dei dewar d'azoto e la loro conservazione presso una sala criobiologica esterna all'ASST di Mantova;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di

Determina n. 769 del 30/07/2026



programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il servizio di cui trattasi non è oggetto del DPCM 11/02/2026 sopra citato;

Determina n. 769 del 30/07/2026

Fascicolo 427/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1915/2026



DATO ATTO che il servizio di cui sopra non è al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, nè oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

DATO ATTO che:

- conformemente alle suddette Linee Regionali di indirizzo sugli acquisti degli Enti Sanitari, per gli acquisti in ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal suddetto DPCM, anche se già presenti in programmazione, ARIA procederà ad espletare solo le procedure di gara espressamente autorizzate dalla D.G. Welfare;
- questa ASST pertanto ha inteso procedere ad esperire una procedura di acquisto autonoma prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare i propri fabbisogni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I e Parte II e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, tenuto conto del valore economico della fornitura da affidare di importo inferiore ad € 140.000,00 (al netto dell'IVA);

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell'All.to I.1 del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL

Determina n. 769 del 30/07/2026

Fascicolo 427/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1915/2026



16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, nè lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

RICHIAMATA, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 503 del 15.01.2024, secondo cui la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

Determina n. 769 del 30/07/2026

Fascicolo 427/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1915/2026



DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, nonché dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta prestazione di servizi, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che l'avvio della procedura per l'aggiudicazione della fornitura sopra citata risulta autorizzata nell'ambito della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 140.000,00, adottata con decreto n. 21 del 15/01/2026, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Decreto n. 1554 del 23/12/2025;

DATO ATTO che si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;

DATO ATTO che:

- il contraente uscente della precedente analoga prestazione di servizi è ammesso ad usufruire della deroga all'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, in quanto già aggiudicatario di un precedente servizio per un importo inferiore ai € 5.000,00 (iva escl.);
- si è proceduto ad invitare alla richiesta di preventivo la ditta Sol Spa di Monza;

DATO ATTO che ha chiesto di partecipare alla procedura anche la ditta Biorep Srl, la quale è stata invitata tenuto conto documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto della suddetta fornitura;

Determina n. 769 del 30/07/2026



DATO ATTO che la richiesta di offerta indirizzata alle ditte sopra individuate è stata resa visibile a qualunque operatore economico iscritto nel relativo elenco fornitori della Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia in quanto in possesso dei requisiti generali, al fine di consentire di presentare richiesta di essere invitato a partecipare alla suddetta procedura;

DATO ATTO che, per la medesima finalità, è stato altresì pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, avviso informativo della Richiesta di Offerta indirizzata al suddetto operatore economico, indicante i termini e le modalità per la presentazione di eventuali richieste di essere invitati a presentare offerta per la medesima fornitura, a fronte delle quali non è stata prevista alcuna limitazione del numero di operatori economici invitabili, con la riserva di eventuale posticipo a loro favore dei termini di presentazione delle offerte;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti, ossia entro il 23/07/2026, ha presentato offerta la seguenti ditta:

- Sol Spa € 69.978,00 Iva esclusa;

DATO ATTO di avere preventivamente stabilito che la prestazione di servizi sarebbe stata aggiudicata, previa verifica della conformità del servizio offerto ai requisiti tecnici richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata, preceduta da valutazione motivata ed insindacabile circa l'idoneità e la qualità del servizio in relazione allo specifico utilizzo previsto, avendo preventivamente verificato il possesso da parte dell'operatore economico di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra, l'offerta della Ditta Sol Spa è risultata idonea, in quanto corrispondente alle caratteristiche necessarie richieste, nonché pienamente adeguata qualitativamente al servizio previsto, secondo quanto risulta dalla nota in atti della Struttura Complessa Procreazione Medica Assistita, oltre che congrua ed economicamente vantaggiosa, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023, della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

Determina n. 769 del 30/07/2026

Fascicolo 427/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1915/2026



DATO ATTO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Ditta Sol Spa è il "CCNL CHIMICO FARMACEUTICO";

CONSIDERATO che, con riferimento alle presunte prestazioni di servizi erogabili per i 24 (ventiquattro) mesi contrattuali, stimate dalla Struttura Procreazione Medica Assistita, il costo del servizio sulla base delle condizioni offerte è determinabile in € 69.978,00 (iva esclusa), così come riportato nel prospetto allegato (Allegato n.1) e di seguito sintetizzato:

Descrizione Servizio	Tipologia Servizio	Servizi soggetti a canone (24 mesi)	Servizi attivabili su richiesta
Servizio di gestione del disaster recovery	Servizio soggetto a canone	7.400,00	//
Servizio di pronta disponibilità del personale qualificato del centro di disaster recovery	Servizio soggetto a canone	5.200,00	//
Servizio di pronta disponibilità trasporto	Servizio soggetto a canone	3.080,00	//
Attivazione del servizio di trasporto	Servizio attivabile su richiesta, solo in caso di effettivo utilizzo	//	8.910,00
Servizio di pronta disponibilità del personale del centro di disaster recovery	Servizio soggetto a canone	2.300,00	//
Mantenimento spazio per i criocontenitori presso il centro ospite di disaster recovery	Servizio soggetto a canone	2.300,00	//
Servizio presa in carico e mantenimento dei criocontenitori	Servizio attivabile su richiesta, solo in	//	40.788,00

Determina n. 769 del 30/07/2026

Fascicolo 427/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1915/2026



	caso di effettivo utilizzo		
--	-------------------------------	--	--

DATO ATTO che l'aggiudicazione del predetto servizio non è comparabile con la spesa annua sostenuta per una prestazione di servizi analoga, in quanto comprensiva di prestazioni di nuova acquisizione;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la Ditta Sol Spa del servizio sopra indicato, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, con riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione del medesimo servizio da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;

DATO ATTO che il predetto servizio di interesse di questa ASST non risulta ricompreso nella programmazione triennale acquisti 2025-2027 adottata con decreto n. 367 del 31/03/2025, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

CONSIDERATO che, in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore del servizio, così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 13.995,60 (iva esclusa) entro cui il prestatore di servizi è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che, in ragione di quanto sopra, il valore complessivo del contratto è stimabile in € 83.973,60 Iva esclusa, così determinato:

- € 69.978,00 (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- € 13.995,00 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;

DATO ATTO che il quadro economico del predetto servizio deve intendersi comprensivo delle somme necessarie per eventuali rinegoziazioni delle condizioni contrattuali e revisione prezzi, da applicarsi nelle modalità e nei termini indicati nei documenti della procedura, derivanti dalle economie da ribassi d'asta e dalle ulteriori disponibilità a bilancio

Determina n. 769 del 30/07/2026

Fascicolo 427/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1915/2026



di esercizio ed utilizzabili nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura appalti forniture e servizi sanitari;

RITENUTO di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria Sironi, Dirigente Sanitario della Struttura Complessa Procreazione Medica Assistita, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare il "Servizio di supporto in caso di eventi disastrosi (disaster recovery) per il prelievo, il trasporto e la conservazione di materiale biologico dalla sala criobiologica della ASST di Mantova ad altro centro specializzato", per le esigenze della Struttura Complessa Procreazione Medica Assistita, alla Ditta Sol Spa, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dal 08/08/2026 sino al 07/07/2028, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato (Allegato n.1);
2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 85.373,16 (iva 22% inclusa), che viene

Determina n. 769 del 30/07/2026



conteggiata sul conto economico n. 80450592 "Servizio Disaster Recovery" come di seguito indicato (CIG: BC8C96FFAF):

Descrizione Servizio	Tipologia Servizio	Servizi soggetti a canone (24 mesi)	Servizi attivabili su richiesta
Servizio di gestione del disaster recovery	Servizio soggetto a canone	9.028,00	//
Servizio di pronta disponibilità del personale qualificato del centro di disaster recovery	Servizio soggetto a canone	6.344,00	//
Servizio di pronta disponibilità trasporto	Servizio soggetto a canone	3.757,60	//
Attivazione del servizio di trasporto	Servizio attivabile su richiesta, solo in caso di effettivo utilizzo	//	10.870,20
Servizio di pronta disponibilità del personale del centro di disaster recovery	Servizio soggetto a canone	2.806,00	//
Mantenimento spazio per i criocontenitori presso il centro ospite di disaster recovery	Servizio soggetto a canone	2.806,00	//
Servizio presa in carico e mantenimento dei criocontenitori	Servizio attivabile su richiesta, solo in caso di effettivo utilizzo	//	49.761,36

3. di dare atto che al predetto importo sono da aggiungersi i presunti costi relativi alle opzioni contrattuali previste per una spesa come di seguito specificata:

- € 17.074,63 (iva inclusa), opzione di incremento del 20%;

Determina n. 769 del 30/07/2026

Fascicolo 427/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1915/2026



4. di dare atto che in ragione di quanto sopra, il valore del contratto in esame è stimabile in complessivi € 102.447,79 Iva 22% inclusa, così determinato:
 - € 85.373,16 (iva 22% inclusa) importo di aggiudicazione;
 - € 17.074,63 (iva 22% inclusa) opzione di incremento del 20%;
5. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
6. di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria Sironi, Dirigente Sanitario della Struttura Complessa Procreazione Medica Assistita, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)